

Nota n°: 16/2018

Oggetto: *Sanzioni per l'omessa comunicazione alla Prefettura delle modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa nei dodici mesi successivi al rilascio dell'informazione antimafia.*

Sommario: Viste le recenti segnalazioni di verbali di contestazione di illecito amministrativo elevati dalle Prefetture, con la presente lo Studio intende richiamare l'attenzione delle imprese per le quali sia stato richiesto il rilascio di un'informazione antimafia (ad esempio nell'ambito di contratti d'appalto pubblici, di contributi, finanziamenti o mutui agevolati concessi da soggetti pubblici, di procedimenti di iscrizione nelle white list prefettizie, ecc.), sulla necessità di comunicare alla Prefettura competente, nel termine di trenta giorni successivi, ogni modifica del loro assetto societario o gestionale.

Contenuto:

Si ricorda che, l'art. 85 del Codice antimafia, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia nei confronti di società di capitali, sottopone a verifica i seguenti soggetti (e i loro familiari conviventi di maggiore età): il direttore tecnico, il legale rappresentante, i componenti dell'organo di amministrazione, il socio di maggioranza nel caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro oppure il socio unico, i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico, i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza.

Il successivo art. 86 del Codice antimafia attribuisce all'informazione antimafia validità di dodici mesi dalla data di rilascio (fatto salvo che non ricorrano le modificazioni di cui sopra) e prevede l'obbligo per i legali rappresentanti delle società sottoposte a verifica antimafia di trasmettere alla Prefettura che ha rilasciato l'informazione antimafia, nel termine di **trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario** e gestionale dell'impresa, copia dei relativi atti.

A titolo esemplificativo devono essere trasmesse: sostituzioni di componenti del CdA e del collegio sindacale, mutamenti del socio di maggioranza nelle società con non più di quattro soci, nomine e sostituzioni di direttori tecnici (o "responsabili tecnici"), ecc.

La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 86 del Codice antimafia è severamente punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 Euro.

Per evitare di incorrere nell'applicazione della sanzione di cui sopra, deve essere prestata la massima attenzione alle modifiche dell'assetto societario e gestionale dell'impresa effettuate nei dodici mesi successivi al rilascio dell'informazione antimafia.

Vi invitiamo pertanto a monitorare le richieste di rilascio dell'informativa antimafia che Vi riguardano pervenute alla Prefettura di riferimento, al fine di comunicare tempestivamente alla stessa eventuali modifiche dell'assetto societario e gestionale dell'impresa.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dott. Matteo Frisacco